



## **Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca**

[D.R. n. 669/2025 del 9 maggio 2025 - Modifiche](#)  
[D.R. n. 598/2022 del 4 aprile 2022 - Modifiche](#)  
[D.R. n. 97/2021 del 22 gennaio 2021 - Modifica](#)  
[D.R. n. 410/2019 del 1° marzo 2019 - Modifica](#)  
[D.R. n. 367/2018 del 1° marzo 2018 - Modifica](#)  
[D.R. n. 1561/2017 del 7 novembre 2017 - Modifica](#)  
[D.R. n. 696/2017 del 17 maggio 2017 - Emanazione](#)

### PARTE I

#### Disposizioni generali sui corsi di dottorato

##### Articolo 1

##### Finalità

1. Con il presente Regolamento l'Università di Pisa disciplina l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato offerti dall'Ateneo, nonché le forme di reclutamento e la carriera delle dottorande e dei dottorandi, in coerenza con la normativa vigente e con i principi approvati in sede europea per una formazione dottorale innovativa.

1.bis L'Ateneo si impegna ad offrire corsi di dottorato che, in conformità agli Standard e alle Linee guida per l'assicurazione della qualità, contribuiscono alla realizzazione dello Spazio Europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e al perseguimento degli Obiettivi, per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee.

2. L'Università di Pisa promuove sempre la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, il genere maschile, in uso nel presente Regolamento per mere esigenze di semplificazione, sarà da intendersi sempre riferito a entrambi i generi.

##### Articolo 2

#### Accreditamento e durata dei corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato sono attivati previo accreditamento concesso dal Ministero dell'Università e della Ricerca e hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 del presente Regolamento.

2. La procedura e i requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi sono disciplinati dalla normativa vigente dettata dal Ministero dell'Università e della Ricerca con decreto n. 226 del 14 dicembre 2021 (di seguito D.M.), oltre che dalle Linee Guida per l'accREDITAMENTO dei dottorati di ricerca.

2.bis L'offerta dottorale annuale per ciclo è composta da:

- a) corsi di nuova istituzione, la cui attivazione è subordinata ad accreditamento ministeriale;
- b) corsi già accreditati, assoggettati alla verifica ministeriale periodica sul mantenimento dei requisiti.

2.ter L'Università di Pisa può richiedere l'accreditamento dei corsi:

1. di dottorato in forma non associata (c.d. corsi locali);
2. di dottorato in forma associata, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, con i soggetti di cui all'art. 3, comma. 2 D.M.<sup>1</sup>;
3. di dottorato industriale;
4. di dottorato di interesse nazionale.

#### Articolo 2-bis

##### Corsi di dottorato locali e in forma associata

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa organizza e gestisce autonomamente i corsi di dottorato in forma non associata (c.d. corsi locali). Per le medesime finalità, inoltre, può stipulare convenzioni o costituire consorzi con i soggetti indicati all'art. 3, comma 2 del D.M.<sup>2</sup>.

2. Le convenzioni e i consorzi, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, la ripartizione degli impegni tra le parti, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e l'eventuale rilascio del titolo multiplo o congiunto. Le convenzioni e gli atti di costituzione dei consorzi vengono firmati dal Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e parere del Senato Accademico. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 8, ("Attività di ricerca") dello Statuto, non possono essere stipulate convenzioni o atti di costituzione di consorzi che sostengano o abbiano per oggetto attività finalizzate alla produzione, allo sviluppo e al perfezionamento di armi e sistemi d'arma da guerra. La valutazione in merito è rimessa al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico in sede di approvazione della convenzione o dell'atto di costituzione del consorzio.

3. abrogato

#### Articolo 2-ter

##### Corsi di dottorato industriale e apprendistato per il dottorato di ricerca

1. L'Ateneo, previa approvazione degli Organi Accademici, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di "dottorato industriale", anche

---

<sup>1</sup> Art. 3, comma 2, secondo cui "Le Università possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

- a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione".

<sup>2</sup> V. *supra* nota 1.

come parte della denominazione, per i Corsi di Dottorato attivati in forma associata sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano imprese, anche estere, che svolgano una qualificata attività di ricerca e sviluppo. Le convenzioni in tal caso devono disciplinare anche quanto previsto dal D.M. (art. 10, comma, 2):

- a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
- b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
- c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

2. L'Ateneo, nelle selezioni per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, può destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato in quanto vincitori delle posizioni riservate<sup>3</sup>.

*2.bis* Qualora il rapporto di lavoro del dipendente si interrompa, il Collegio dei docenti, previa valutazione del progetto scientifico fino ad allora svolto, può consentire al dottorando di concludere il Corso non potendo comunque riconoscere il percorso industriale. La prosecuzione del Corso è in ogni caso subordinata all'accertamento della disponibilità del Dipartimento alla copertura almeno del budget di ricerca di cui all'art. 12-*bis* e dell'eventuale maggiorazione per il periodo di ricerca all'estero.

3. L'Università può, inoltre, sottoscrivere, previa approvazione degli Organi Accademici, specifici accordi con imprese private ed enti pubblici finalizzati a consentire, ai soggetti assunti con contratto di apprendistato di alta formazione, il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 81 del 15 giugno 2015<sup>4</sup>.

Le imprese o gli enti stipulano con gli ammessi al dottorato contratti di apprendistato, finalizzati alla formazione del dottorato anche industriale, e garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. I contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

*3.bis* L'impresa o l'ente che assume i laureati con contratti di apprendistato di alta formazione alla ricerca deve garantire che la durata del rapporto di lavoro non sia inferiore a quella del corso di dottorato. Qualora il rapporto di apprendistato si interrompa prima della conclusione del corso, si applica quanto previsto dal precedente comma *2.bis*.

### Articolo 2-*quater*

#### Corsi di dottorato di interesse nazionale

1. Sono da considerarsi dottorati di interesse nazionale i corsi che presentano i requisiti previsti dalla

---

<sup>3</sup> L'articolo precisa quanto previsto all'art. 10, comma 4, lett. b, D.M. "I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono: (...) b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione".

<sup>4</sup> Art. 10, comma 5, D.M. "Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso".

normativa vigente<sup>5</sup>.

In particolare, i Corsi di dottorato di Interesse Nazionale richiedono, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere. Le convenzioni prevedono l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela. Inoltre, i Corsi di dottorato di Interesse Nazionale prevedono:

- a) già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del D.M.<sup>6</sup>, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
- b) per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato minimo stabilito con decreto del MUR, oltre all'incremento nella misura del 50%, per un periodo complessivo non superiore a diciotto mesi, per attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei docenti<sup>7</sup>.

1.*bis* I dottorandi, iscritti a Dottorati di Interesse Nazionale e a dottorati in forma associata di cui all'art. 2.*bis*, con sede amministrativa diversa da Pisa, svolgono attività formative e di ricerca presso i Dipartimenti dell'Ateneo in conformità alle relative convenzioni. Detti dottorandi sono equiparati ai dottorandi iscritti presso l'Università di Pisa, nel rispetto di quanto deliberato dal Senato accademico in applicazione dell'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.

## PARTE II

### Istituzione, attivazione e finanziamento dei Corsi di Dottorato

#### Articolo 3

##### Proposta di istituzione o adesione ai Corsi di dottorato

---

<sup>5</sup> Nello specifico l'art. 11 D.M. secondo cui "1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento. 2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti: a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali; b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela; c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi; d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa. 3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalità di cui all'articolo 8, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati."

<sup>6</sup> V. *supra* nota 1.

<sup>7</sup> Art. 9, comma 2, lett. d) D.M. secondo cui "Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti: (...) d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa."

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 8, dello Statuto, la proposta relativa all'istituzione di un corso di Dottorato con sede amministrativa presso l'Università di Pisa, ovvero la proposta di adesione a quelli attivati in forma associata con sede amministrativa presso altri Atenei, è presentata da uno o più Dipartimenti dell'Università di Pisa.

2. abrogato

3. Più corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività didattiche comuni come previsto dalla normativa vigente.

4. abrogato

4.*bis* abrogato

5. La proposta di istituzione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) la denominazione del corso e degli eventuali curricula, che devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti;

b) il numero massimo di allievi annualmente iscrivibili;

c) l'organizzazione didattica e scientifica del corso, compresa l'eventuale articolazione in curricula;

d) la tipologia di corso di dottorato e, nel caso di dottorato in forma associata<sup>8</sup>, la natura giuridica delle istituzioni associate (in convenzione o consorzio) con l'Università proponente;

e) gli organi del corso come individuati e disciplinati ai successivi artt. 6, 6-*bis* e 6-*ter*;

f) il dipartimento cui il corso di dottorato afferisce amministrativamente;

g) la dichiarazione del rispetto dei requisiti per l'accreditamento, fatta eccezione per gli aspetti riguardanti la disponibilità di borse o finanziamenti equivalenti;

h) il prospetto finanziario con l'indicazione delle risorse economiche e della relativa dotazione delle borse, necessarie a garantire l'espletamento di almeno un intero ciclo. Con riguardo ai corsi di dottorato in forma associata, la disponibilità delle borse deve essere documentata mediante lettere di intenti e/o convenzioni;

i) la relazione sugli obiettivi dell'attività di ricerca nonché sui percorsi di carriera.

5.*bis* Previo parere favorevole del Senato Accademico sulla qualificazione scientifica del corso, la proposta di istituzione, ovvero di adesione a dottorati in forma associata di altro Ateneo, è sottoposta al Consiglio di Amministrazione che approva la proposta, accertando la sostenibilità del corso in termini di risorse e strutture a disposizione.

5.*ter* Il Senato Accademico, nel valutare le qualità scientifiche e organizzative della proposta, si ispira ai principi della ricerca e innovazione responsabile e deve inoltre accertare la conformità del percorso dottorale agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'Istruzione superiore (EHEA), nel rispetto delle indicazioni fornite da ANVUR<sup>9</sup>.

## Articolo 4

### Attivazione e posti disponibili

---

<sup>8</sup> Art. 3, comma 2; art. 4, comma 1, lettera b), punto 2; art. 5; art. 10; art. 11 D.M. n. 226/2021.

<sup>9</sup> Il comma precisa quanto indicato nell'art. 4, comma 3 D.M. "Il Ministero, su proposta dell'ANVUR, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, nonché in considerazione degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 16, dei dati contenuti nell'Anagrafe di cui all'articolo 14 e di quelli raccolti nei procedimenti di accreditamento di cui all'articolo 5, e tenuto conto in particolare delle linee generali di indirizzo al sistema universitario e degli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), aggiorna periodicamente gli indicatori per l'accreditamento e la valutazione dei corsi di dottorato e le relative linee guida".

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle motivate richieste del dipartimento, quale sede amministrativa e previo parere favorevole del Senato accademico, delibera annualmente l'attivazione dei corsi di dottorato. L'attivazione dei corsi resta subordinata all'accreditamento dei medesimi.
2. Sono determinati annualmente dagli organi accademici, in conformità ai criteri dettati dalla normativa vigente<sup>10</sup>, il numero delle borse di studio e le eventuali altre forme di finanziamento di cui agli artt. 12 e 12-*bis* del presente Regolamento.
3. L'attività dei corsi di dottorato, inizia il 1° novembre del primo anno e termina il 31 ottobre dell'ultimo anno, salva diversa determinazione del Collegio dei docenti, approvata dagli organi Accademici.

## Articolo 5 Regolamento interno del corso

1. Nel rispetto della normativa vigente, i corsi di dottorato si dotano di un regolamento che dettaglia i profili scientifici, fermo restando le procedure amministrative definite nel presente Regolamento.
  - 1.*bis* Nello specifico, il Regolamento interno disciplina:
    - a) la tipologia delle prove di ammissione e i punteggi minimi per il loro superamento;
    - b) i requisiti minimi e le modalità per la presentazione della tesi e per l'ammissione all'esame finale;
    - c) i termini e le modalità di verifica annuale delle attività formative e dei risultati scientifici dei dottorandi;
    - d) i criteri di accettazione delle domande di partecipazione al Collegio dei docenti, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6, commi 4 e 5, D.M.<sup>11</sup>;
    - e) l'eventuale modalità di individuazione (o designazione) di un Responsabile scientifico, nell'ipotesi di articolazione in *curricula*;
    - f) la programmazione delle attività formative;
    - g) l'organizzazione interna del Collegio dei docenti (es. eventuali Commissioni o deleghe).
  2. abrogato
3. Il regolamento, proposto dal Collegio dei docenti e deliberato dal dipartimento sede amministrativa del corso, deve essere approvato con delibera dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 6 Organi dei corsi del dottorato

---

<sup>10</sup> Art. 4, comma 1, lett. b, D.M. secondo cui "Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato: [...] b) il numero delle borse di dottorato. A tal fine è richiesto:

1) salvo che per le Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;

2) nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una".

<sup>11</sup> Art. 6, commi 4 e 5, D.M. il quale recita "4. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 10 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11. Nel caso di dottorati attivati da istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale è possibile la partecipazione a due collegi relativi a corsi di dottorato organizzati dallo stesso istituto. 5. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza".

1. Sono organi del corso di dottorato il Coordinatore e il Collegio dei docenti<sup>12</sup>. Il Regolamento interno del corso può prevedere l'istituzione di una Giunta, definendone la composizione e i compiti delegati dal Collegio dei docenti.

1.bis Nelle more dell'entrata in carica del collegio dei docenti e del Coordinatore, è dato mandato al Direttore del dipartimento sede amministrativa del corso di dottorato di svolgere, con il consiglio del dipartimento, le funzioni propedeutiche alle attività connesse al corso e di avviare le procedure per eleggere il Coordinatore.

#### Articolo 6-bis Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, è formato da almeno dodici componenti, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

2. Fatto salvo il possesso dei requisiti prescritti dalla legge in tema di accreditamento, per ciascun ciclo di dottorato, il Collegio dei docenti delibera la composizione del Collegio medesimo.

3. Possono far parte del Collegio dei docenti i soggetti indicati all'art. 4 comma 1, lett. a), del D.M.<sup>13</sup> e precisamente:

a) professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia con qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;

b) ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di Università o ricercatori di enti pubblici di ricerca con qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;

c) nel caso di dottorati associati con enti pubblici di ricerca, ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori di tali enti;

d) esperti non in quiescenza, non appartenenti a Università ed enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

4. I componenti del Collegio appartenenti a Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.

---

<sup>12</sup> Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M secondo cui "Sono organi del corso di dottorato il collegio dei docenti e il coordinatore".

<sup>13</sup> Art. 4, comma 1, lett. a) "Sono requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi di dottorato:

a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere:

1) il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;

2) i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;

3) il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;

4) fermo restando quanto previsto ai numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato".

5. Il Collegio deve essere costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia; gli esperti possono far parte del Collegio nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del Collegio.

I soggetti interessati a far parte del Collegio dei docenti devono farne esplicita richiesta al Collegio stesso per la relativa approvazione, previa comunicazione al dipartimento di afferenza (limitatamente per i docenti dell'Ateneo) o alla struttura di riferimento del proprio ente di appartenenza italiano che ne rilascia il nulla osta. Per i professori e i ricercatori dell'Ateneo, la partecipazione al Collegio dei docenti di un dottorato attivato da un altro ateneo, non in convenzione con l'Università di Pisa, è subordinata, in conformità alla normativa vigente, al nulla osta da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il dipartimento di afferenza.

6. Il Collegio ha fra i suoi compiti:

- a) proporre al dipartimento, quale sede amministrativa del corso, il regolamento interno del corso;
- b) programmare l'attività formativa e di ricerca del corso per ciascun anno accademico;
- c) definire la procedura di ammissione al corso, designare i componenti delle commissioni esaminatrici nonché deliberare in merito agli scorrimenti di graduatoria non previsti nel bando di concorso;
- d) valutare annualmente il completamento dell'attività formativa e di ricerca dei dottorandi ai fini del passaggio all'anno successivo;
- e) individuare per ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori;
- f) ammettere i sovrannumerari, all'esito delle valutazioni richieste ai sensi dell'art. 11;
- g) escludere i dottorandi dal corso, a causa di giudizio negativo nella verifica annuale, previa acquisizione del parere motivato del supervisore, obbligatorio ma non vincolante;
- h) autorizzare lo svolgimento delle attività compatibili con la frequenza del dottorato ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento;
- i) autorizzare le eventuali proroghe e/o sospensioni del corso di cui al successivo art. 16;
- j) proporre al dipartimento, quale sede amministrativa del corso, l'attivazione annuale del dottorato e la previsione del numero di posti, nonché la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi con i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, D.M.<sup>14</sup>;
- k) autorizzare lo svolgimento delle attività di ricerca presso Istituzioni di elevata qualificazione estere, sentito il supervisore.

7. Alla luce della normativa vigente, ogni componente può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale<sup>15</sup>. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un Corso di Dottorato organizzato in forma associata (art. 3, comma 2 D.M.<sup>16</sup>), ivi compresi i Corsi di Dottorato industriale (art. 10 D.M.<sup>17</sup>) e i Corsi di Dottorato di interesse nazionale (art. 11 D.M.<sup>18</sup>).

8. Sono membri del Collegio due rappresentanti eletti dagli iscritti al corso e scelti fra i dottorandi del corso stesso. Per le modalità di votazione, si rimanda alle norme previste nello Statuto e nel Regolamento

---

<sup>14</sup> V. supra nota 1.

<sup>15</sup> Art. 6, comma 4, D.M. "Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 10 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11. Nel caso di dottorati attivati da istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale è possibile la partecipazione a due collegi relativi a corsi di dottorato organizzati dallo stesso istituto."

<sup>16</sup> V. supra nota 1.

<sup>17</sup> "V. supra note 3- 4- 5.

<sup>18</sup> Vedi supra nota 6.

generale di Ateneo quanto alle elezioni della rappresentanza dei dottorandi nei consigli di dipartimento. I suddetti rappresentanti partecipano alla sola trattazione dei problemi didattici e organizzativi<sup>19</sup>. Gli stessi non partecipano alla discussione e alle deliberazioni riguardanti le procedure concorsuali di ammissione al corso, la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale. Durano in carica due anni accademici.

9. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide secondo le modalità di cui all'art. 51 dello Statuto di Ateneo e all'art. 114-*bis* del Regolamento generale di Ateneo, come attuato da apposito Regolamento di Ateneo. I componenti possono partecipare alle riunioni anche in modalità telematica.

10. Nel caso in cui un componente sia assente non giustificato per tre sedute consecutive o sia assente dalle stesse per un anno accademico, decade dalla funzione di membro del Collegio.

#### Articolo 6-*ter*

#### Il coordinatore del Collegio

1. Il Collegio è presieduto dal Coordinatore il quale:

- a) è eletto dal Collegio dei docenti con le modalità previste nello Statuto di Ateneo per l'elezione dei presidenti dei corsi di studio. Al fine dell'avvio delle procedure annuali di accreditamento (o verifica dei requisiti) presso il MUR relative ai corsi di dottorato di ogni ciclo, in deroga all'art. 49, comma 3, del suddetto Statuto, le elezioni per il rinnovo della carica possono essere effettuate sin dal mese di febbraio dell'anno di scadenza del mandato del Coordinatore uscente, che terminerà comunque il proprio mandato alla data della scadenza annuale;
- b) deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
- c) è eletto tra i professori del Collegio di prima fascia a tempo pieno. In caso di motivata indisponibilità, anche per rinuncia alla carica o mancata elezione in ogni turno dei professori di prima fascia, il Coordinatore è eletto tra i professori di seconda fascia a tempo pieno appartenenti al Collegio in possesso dei requisiti di cui al precedente punto b)<sup>20</sup>;
- d) è nominato dal Rettore;
- e) dura in carica tre anni accademici con possibilità di elezione per non più di due volte consecutive. In caso di interruzione del mandato, la durata del mandato del nuovo eletto viene ridotta della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con il 31 ottobre;
- f) può designare come Vicecoordinatore, con proprio provvedimento, un professore o ricercatore a tempo indeterminato che sia membro del Collegio. Il Vicecoordinatore può essere individuato tra i professori e i ricercatori di altro ateneo solo nel caso in cui il Coordinatore eletto appartenga all'Università di Pisa;
- g) può disporre con proprio provvedimento, per motivi di comprovata necessità e urgenza,

---

<sup>19</sup> V. art. 12, comma 8, D.M. secondo cui "I regolamenti di ateneo prevedono una rappresentanza dei dottorandi nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi".

<sup>20</sup> Art. 6, comma 6, D.M secondo cui "Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3). La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo".

deliberazioni su materie che siano di competenza del Collegio dei docenti. Il provvedimento è sottoposto al Collegio per la ratifica nella prima seduta utile.

2. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.M.<sup>21</sup>

3. In particolare, sono compiti del Coordinatore:

a) rappresentare il corso di dottorato verso l'esterno, nei confronti degli altri organi di Ateneo e nei rapporti con il dipartimento di afferenza amministrativa;

b) convocare e presiedere il Collegio dei docenti;

c) redigere la scheda annuale dell'anagrafe ministeriale dei corsi di dottorato e dei dottorandi nel rispetto della normativa nazionale<sup>22</sup>;

d) dare opportuna comunicazione e diffusione della programmazione dell'attività formativa annuale del corso di dottorato.

### PARTE III Ammissione

#### Articolo 7 Ammissione

1. Per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica a seguito della quale viene formata la graduatoria di merito.

2. La domanda di partecipazione può essere presentata da coloro che conseguono il titolo richiesto per l'accesso al corso (laurea magistrale o idoneo titolo di studio conseguito all'estero), pena la decadenza dall'ammissione, entro la data di inizio del corso di dottorato fissata per il 1° novembre.

Per le eventuali selezioni emanate dopo l'inizio dei corsi di dottorato (1° novembre), il bando indica la data di iscrizione al corso, nonché la data entro la quale il dottorando deve aver conseguito il titolo di studio richiesto.

2.bis L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11, comma 1, per i dottorandi sovranumerari.

3. abrogato

#### Articolo 8 Bando di concorso

---

<sup>21</sup> V. *supra* nota 20.

<sup>22</sup> Art. 14, D.M. per cui "1. Per le finalità di cui all'articolo 1 -bis, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 -bis, le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore decreto adottato ai sensi dello stesso articolo 1 -bis, comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla individuazione specifica di tali dati, che devono essere trasmessi alla predetta Anagrafe dalle Università, ed alla identificazione delle misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente. 2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze".

1. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, pubblicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.M.<sup>23</sup>, in italiano e in inglese e pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, è emanato con decreto rettorale. Il bando, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 8, DM), deve anche indicare:

- a) i criteri di accesso e di valutazione del curriculum, la previsione di eventuali prove scritte, le modalità di svolgimento del colloquio, comprensivo dell'eventuale presentazione e discussione di un progetto di ricerca;
- b) il numero e l'importo delle borse di dottorato disponibili al momento dell'emanazione del bando, con l'indicazione degli eventuali soggetti esterni e/o dei dipartimenti di ateneo che si sono impegnati a tale finanziamento, e la possibilità di assegnare ulteriori borse, per scorrimento della graduatoria, ove si rendano disponibili risorse aggiuntive entro due mesi dalla data di avvio delle attività del corso;
- c) l'indicazione dell'eventuale progetto di ricerca e dei requisiti richiesti per le borse bandite su specifiche tematiche;
- d) l'importo delle tasse e dei contributi a carico dei dottorandi per l'anno accademico di immatricolazione, incluse eventuali esenzioni;
- e) i documenti che i candidati devono presentare per poter partecipare alle prove di ammissione.

2. È comunque possibile, su delibera del Collegio, bandire selezioni specifiche per la formazione delle relative graduatorie nei seguenti casi:

- a) per ciascun *curriculum* del corso;
- b) per tema/progetto;
- c) per contratto/i in caso di alto apprendistato con impresa finalizzato alla formazione del dottorato, anche industriale, di durata pari a quella del corso.

Nei casi b) e c), possono essere previsti nel bando ulteriori requisiti di abilitazione e di studio motivati dal particolare tema di ricerca e su approvazione del Collegio del corso.

d) per i casi nei quali siano richiesti ai candidati particolari requisiti sulla base di progetti dottorali finanziati, in tutto o in parte, da soggetti esterni all'Ateneo e approvati dagli organi accademici dell'Università di Pisa.

e) per i casi in cui una quota di posti sia riservata a studenti laureati in università estere.

3. Il bando può riservare una quota di posti con borsa o altre forme di finanziamento a candidati il cui titolo di studio propedeutico per l'accesso sia stato conseguito presso università estere ovvero a borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale.

3.bis **Il bando per l'ammissione ai corsi di dottorato può altresì destinare una quota dei posti disponibili ai:**

- a) **titolari di un rapporto formalizzato di lavoro dipendente**, e di durata almeno pari a quella del corso, con soggetti pubblici o privati che abbiano stipulato, prima dell'emanazione del bando, apposita convenzione con l'Università di Pisa, comprensiva anche del budget per l'attività di ricerca. Tali

---

<sup>23</sup> "Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in università estere, ai sensi del comma 4, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione di cui al comma 1".

soggetti devono essere indicati nei relativi bandi di ammissione;

b) **titolari di borse di ricerca dell'Università di Pisa** ai sensi del Regolamento interno vigente, a fronte della verifica da parte della commissione della congruità del tema di ricerca con il programma dottorale del corso. La relativa disponibilità di risorse, con riguardo al corso di dottorato, deve essere documentata mediante impegno formalizzato del Dipartimento.

3.ter Nella seduta preliminare del concorso la Commissione stabilisce i criteri e parametri di valutazione dei titoli e delle prove.

3.quarter La Commissione può svolgere i propri lavori da remoto nel rispetto del regolamento di Ateneo in materia, nonché redigere e sottoscrivere i verbali in modalità digitale.

3.quinques Gli atti della selezione e le graduatorie dei candidati sono approvati con decreto del Rettore.

## Articolo 9

### Prove di ammissione

1. Al fine di garantire una valutazione comparativa dei candidati, il concorso, deve essere effettuato attraverso la valutazione del curriculum, lo svolgimento di un colloquio ed eventualmente di una prova scritta. Il curriculum deve riguardare il percorso formativo, le esperienze professionali e di ricerca; la sua valutazione deve consentire di assegnare un punteggio complessivo motivato sulla base di parametri individuati dalla Commissione giudicatrice in sede di riunione preliminare.

2. Previa approvazione del Collegio, il bando può prevedere lo svolgimento del colloquio anche in videoconferenza. Il colloquio dovrà riguardare la verifica delle conoscenze, dell'attitudine alla ricerca, con disponibilità a condurre percorsi di formazione in Italia e all'estero, e dell'interesse all'approfondimento scientifico. Il bando potrà richiedere al candidato l'elaborazione di una proposta di progetto di ricerca da presentare in sede di iscrizione al concorso. Tale progetto potrà essere valutato insieme al curriculum e/o essere illustrato in sede di colloquio. I colloqui possono prevedere altresì l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua coerente con il progetto formativo del dottorato come espressamente deliberato dal Collegio dei docenti e indicato nel bando di concorso.

3. La prova scritta, dove prevista, sarà tesa ad accertare i prerequisiti culturali e potrà essere svolta, a scelta del candidato, in lingua italiana o inglese solo se il Collegio abbia deliberato tale possibilità.

3.bis Nel caso di selezione indetta per più tematiche specifiche, il Collegio può decidere di nominare un'unica commissione che all'esito delle procedure di valutazione, previste nel bando, formuli le diverse graduatorie corrispondenti alle tematiche bandite.

4. Nel caso di selezione specifica di cui alla lettera e), comma 2, del precedente articolo, riservata a studenti laureati in università estere, la stessa potrà essere effettuata su curriculum e/o tramite colloquio da svolgersi anche in videoconferenza, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti. Il bando potrà inoltre prevedere l'elaborazione, da parte del candidato, di una proposta di progetto di ricerca da presentare in sede di iscrizione al concorso da valutare insieme al curriculum e/o essere illustrato in sede di colloquio. Il bando può prevedere, su delibera del Collegio, che i posti riservati non attribuiti possano essere resi disponibili per le procedure ordinarie; nel caso di borse finanziate dall'Ateneo, tale possibilità è deliberata annualmente dagli organi accademici e indicata nel bando.

5. Nel caso di corsi per i quali è vigente un accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione e la Commissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

5.bis abrogato

5.ter Le convenzioni di cui all'art. 2-bis, comma 2 del presente Regolamento possono prevedere disposizioni in deroga a quanto previsto agli artt. 7-9 in materia di ammissione al corso di dottorato. È fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021.

6. In caso di rinuncia o mancata immatricolazione di un vincitore o di un idoneo subentra il successivo secondo l'ordine della graduatoria e nel rispetto delle date di scorrimento previste nel bando. Oltre tali date, e comunque non oltre due mesi dalla data di inizio del corso di dottorato, lo scorrimento della graduatoria è possibile solo dietro richiesta dettagliatamente motivata del Collegio dei docenti senza recupero da parte del dottorando delle attività formative già espletate.

7. Il Collegio dei docenti delibera, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e tenuto conto degli eventuali scorrimenti, l'assegnazione delle borse ai vincitori aventi titolo che saranno poi conferite con disposizione del dirigente competente.

## Articolo 10

### Commissione per l'esame di ammissione

1. Le Commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, su designazione deliberata dal Collegio dei docenti.

2. La Commissione, per ciascuna selezione, deve essere composta da almeno tre e non più di nove membri scelti tra professori ordinari o associati o ricercatori di università italiane e straniere, o enti di ricerca qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del corso di dottorato, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. Nel caso di una Commissione formata da tre membri, almeno uno deve essere esterno al Collegio dei docenti. Nel caso di una Commissione formata da un numero di membri maggiore di tre, i membri esterni al Collegio dei docenti devono essere almeno due. La delibera del Collegio dei docenti per la designazione della Commissione con un numero di componenti superiore a tre deve essere motivata con idonee ragioni scientifiche. Deve essere previsto inoltre un elenco di nominativi di commissari supplenti in modo da garantire le eventuali sostituzioni nel pieno rispetto della composizione prescritta.

3. La Commissione può essere integrata dall'aggiunta di non più di due esperti, non in quiescenza, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca anche straniere, purché di particolare competenza documentata negli ambiti disciplinari del percorso formativo. Nel caso in cui la selezione sia bandita per temi/progetti di ricerca con borse finanziate in tutto o in parte da enti esterni, può partecipare alla Commissione un soggetto in rappresentanza dell'ente finanziatore e dallo stesso individuato in accordo con il Collegio dei docenti.

## Articolo 11

### Ammissioni in sovrannumero

1. Possono essere ammessi in sovrannumero ai corsi di dottorato, in ogni momento:

a) i titolari di borse o analoghe forme di finanziamento che siano stati selezionati da organismi esterni all'Ateneo o consorzi di partner, entrambi nell'ambito di progetti di ricerca ministeriali, europei o internazionali che vedano la partecipazione di almeno un membro del collegio o di un docente dei dipartimenti coinvolti nel dottorato. Il Collegio dei docenti deve comunque esprimere il proprio consenso all'ammissione verificando, tra l'altro, l'idoneità dell'eventuale titolo di studio estero

posseduto, la congruità del tema di ricerca con le tematiche scientifiche-disciplinari del corso e valutando l' idoneità del borsista ai fini dell' ammissione tramite il curriculum;

b) i candidati stranieri che necessitino di visto di ingresso per soggiorni di lungo periodo, che manifestino interesse a iscriversi a un dottorato dell'Università di Pisa, previo parere favorevole del Collegio dei docenti che dovrà verificare l' idoneità dell' eventuale titolo di studio estero posseduto, l' adeguato livello di preparazione scientifica, l' esperienza di studio e professionale pregressa, il livello di interesse all' ambito disciplinare di riferimento del corso e la congruità del tema di ricerca proposto con le tematiche scientifiche-disciplinari del corso. Tale verifica potrà essere effettuata su curriculum e/o tramite colloquio anche in videoconferenza. Lo studente ammesso al corso dovrà dimostrare di avere, al momento dell' inizio del corso di dottorato, una forma di sostegno economico erogata da un ente pubblico o privato del paese di provenienza, che sostiene l' attività formativa dottorale di cui al presente Regolamento per l' intera durata del corso di dottorato.

2. Le suddette ammissioni, se perfezionate con l' immatricolazione entro il 31 dicembre, si riferiscono all' anno accademico corrente. Nel caso di ammissione successiva a tale data il dottorando terminerà il corso dopo tre anni dalla data nella quale si è immatricolato, fatta salva la possibilità del Collegio di posticipare la data dell' immatricolazione. Inoltre, nel caso di immatricolazione successiva al 31 dicembre, i dottorandi devono dimostrare di aver conseguito il titolo di accesso entro la data di immatricolazione.

3. abrogato

## PARTE IV

### Frequenza corsi di dottorato

#### Articolo 12

#### Borse di studio e maggiorazione all' estero

1. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti, prevedono un impegno economico che deve coprire la durata del corso. Le stesse sono rinnovate annualmente ai sensi della normativa vigente<sup>24</sup> a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l' anno precedente come verificato dal Collegio dei docenti secondo quanto previsto all' art. 15. Le borse possono essere finanziate anche da enti pubblici e soggetti privati mediante convenzione con l' Università di Pisa o da dipartimenti dell' Ateneo tramite lettere di impegno, da perfezionare prima dell' emanazione del bando e comunque, in caso di eventuali risorse aggiuntive, non oltre due mesi dalla data di avvio delle attività del corso, previo parere favorevole del Collegio. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l' importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall' Università di Pisa per il finanziamento di dottorati di ricerca (art. 9, c. 2, DM). È fatta salva la possibilità di prevedere, nelle convenzioni per il finanziamento da parte di soggetti esterni di borse per progetto di ricerca

---

<sup>24</sup> Art. 9, comma 2, D.M. secondo cui "Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento del dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l' importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca."

finalizzato o a tema, una clausola risolutiva che stabilisca, nei casi sopra indicati, la restituzione degli importi non utilizzati.

2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca secondo la normativa vigente o dell'importo indicato dalla Commissione Europea nell'ambito di specifici programmi di ricerca.

È facoltà del Dipartimento deliberare in merito all'erogazione su risorse proprie di contributi aggiuntivi a beneficio dei dottorandi.

Tale importo, è incrementato della percentuale del cinquanta per cento, in caso di attività di ricerca all'estero, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi; tale periodo può essere esteso fino a un massimo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in forma associata con i soggetti di cui all'art. 3, comma 2. D.M.<sup>25</sup>. Il dottorando deve essere autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

3. È da considerarsi permanenza all'estero un periodo anche non continuativo, purché i periodi che lo compongono non siano inferiori a quindici giorni. Il soggiorno all'estero del dottorando sarà pagato comunque al termine del periodo svolto o con periodicità non inferiore al mese su richiesta del dottorando. Il pagamento si effettua dietro presentazione di attestazione del responsabile della sede presso la quale il dottorando ha effettuato l'attività di ricerca, o, in caso di impossibilità oggettiva a produrre tale documentazione, di dichiarazione del supervisore del dottorando, nella quale sia indicato il periodo di permanenza presso l'ente stesso.

4. Le borse di studio finanziate o cofinanziate da soggetti privati esterni all'Ateneo sono erogate in unica soluzione o garantite da apposita fideiussione. Su richiesta motivata dell'ente finanziatore, il Consiglio di Amministrazione può derogare a tale obbligo valutando la motivazione addotta.

5. L'Ateneo non può anticipare alcun pagamento riferito alle borse di dottorato nel caso di finanziamenti o cofinanziamenti da parte di soggetti esterni privati, non garantito da fideiussione. Pertanto, l'Università non provvederà al pagamento dell'importo al beneficiario per la quota dovuta dal finanziatore esterno privato e non corrisposta.

6. Le borse di studio possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca; in tal caso gli assegnatari sono vincolati allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto nell'eventuale convenzione di finanziamento della borsa.

7. Le borse di studio sono incompatibili con altre borse di studio a qualunque titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse a integrazione delle stesse da istituzioni italiane o straniere per periodi di formazione e ricerca all'estero. Detta integrazione della borsa, se finalizzata a coprire le spese di mobilità e soggiorno del dottorando, non necessita di espressa formalizzazione tra l'Ateneo e l'istituzione erogatrice. Le borse inoltre non sono cumulabili con contratti di apprendistato e contratti di formazione specialistica. Qualora si verifichi la predetta incompatibilità, il dottorando decade dal godimento della borsa di dottorato a decorrere dal verificarsi della doppia titolarità.

8. Gli aspetti previdenziali sono disciplinati dalla normativa vigente.

9. Il dottorando che intende rinunciare agli studi, o alla sola borsa di dottorato proseguendo la formazione dottorale, è tenuto a formalizzare la rinuncia per iscritto. La rinuncia al corso e/o alla borsa

---

<sup>25</sup> V. *supra* nota 1.

decorre dalla data indicata nella dichiarazione stessa, non può essere retroattiva e non può essere revocata.

## Articolo 12-bis Contributo per l'attività di ricerca

1. Ai sensi della dell'art. 9, comma 4 D.M.<sup>26</sup>, deve essere assicurato a tutti i dottorandi un budget per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, in misura non inferiore al 10%, calcolato sull'importo lordo beneficiario della borsa.
2. Tale quota, nel caso dei dottorati di interesse nazionale, di cui all'art. 2 *quater* del presente regolamento, è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al 20% dell'importo della borsa, a valere sul cofinanziamento ministeriale, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4 D.M.<sup>27</sup>. Su tale *budget* possono essere finanziate spese inerenti al percorso dottorale approvate dal Coordinatore.
3. L'entità di tale finanziamento, di ammontare non inferiore al 10% dell'importo annuale della borsa medesima, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno accademico. Se il dottorando non utilizza completamente il budget, l'importo del budget stesso non utilizzato resta nella disponibilità del medesimo dottorato per un ulteriore anno per il proprio funzionamento.
4. Tale *budget* è attribuibile a tutti i dottorandi a esclusione di quelli in sovrannumero di cui all'art. 11, comma 1. Per i dottorandi che hanno rinunciato alla borsa e per i titolari delle posizioni riservate di cui all'art. 8, comma 3 *bis*, lett. a) e b) tale budget sarà finanziato dal dipartimento sede di afferenza amministrativa dei corsi o da eventuali enti esterni.
5. Hanno comunque diritto al *budget* per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero, nonché alla maggiorazione per l'eventuale soggiorno all'estero i dipendenti pubblici, a prescindere che essi beneficino o meno, per la durata del corso, dell'aspettativa ovvero del congedo straordinario per motivi di studio con assegni<sup>28</sup>. Detti emolumenti saranno finanziati dal dipartimento sede di afferenza amministrativa dei corsi o da eventuali enti esterni.
6. A decorrere dall'inizio del corso e fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, i dipartimenti possono garantire ai dottorandi il rimborso di spese per lo svolgimento di attività riconosciute dal Collegio utili al percorso formativo dottorale.
7. La maggiorazione della borsa per il soggiorno all'estero e il budget di cui al comma 1 del presente articolo sono forme di sostegno economico cumulabili fra loro anche per la stessa finalità.

---

<sup>26</sup> "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati".

<sup>27</sup> "I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono: a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese; b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione".

<sup>28</sup> Art. 12, comma 5 D.M. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9, comma 4.

## Articolo 13 Supervisore

1. Il Collegio dei docenti assegna nel corso del primo anno a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica. Il supervisore è scelto preferibilmente fra i componenti del Collegio stesso; il supervisore e i co-supervisori possono essere soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo ai sensi della normativa vigente<sup>29</sup>.
2. Il supervisore coadiuvato dai co-supervisori, sostiene e monitora lo sviluppo dell'attività di ricerca del dottorando. Può proporre lo svolgimento di missioni del dottorando presso altre sedi, italiane o estere, ed è tenuto a informare il Collegio di eventuali criticità o esigenze relative alla ricerca.
3. L'esclusione dal corso di dottorato, nonché la mancata ammissione all'esame finale, devono essere deliberate dal Collegio previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del supervisore.
4. Il Collegio, in presenza di oggettivi riscontri, può revocare l'incarico al supervisore e ai co-supervisori che non ottemperino alle funzioni attribuite.
5. Il Collegio dei docenti attesta la comprovata qualificazione scientifica del supervisore e/o dei co-supervisori esterni e ne verifica il corretto svolgimento delle funzioni.

## Articolo 14 Attività compatibili e incompatibili

1. La frequenza del dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, così come disposto dalla normativa vigente art. 12, c. 1, D.M.<sup>30</sup>.
2. Il Collegio dei docenti, con provvedimento motivato, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti il relativo ambito formativo, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività dottorali.
3. Prima dell'inizio dell'attività lavorativa, il dottorando deve presentare formale domanda di autorizzazione al Coordinatore e al supervisore, e per conoscenza, al direttore di dipartimento e all'ufficio dottorato.
4. Il Collegio delibera in merito alla richiesta di autorizzazione entro dieci giorni dalla ricezione della stessa. Trascorsi inutilmente i termini, il direttore del dipartimento sostituisce il Collegio e dispone sulla richiesta di autorizzazione.
5. In caso di rilascio dell'autorizzazione, comunicata a cura del coordinatore al dottorando e per conoscenza all'ufficio dottorato, lo stesso potrà svolgere contemporaneamente la formazione dottorale e l'attività lavorativa.

---

<sup>29</sup> Ci si riferisce all'art. 6, comma 6 del D.M. secondo cui "A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo"

<sup>30</sup> "Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b). Il collegio dei docenti, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. I regolamenti di ateneo possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima".

6. Nel caso di diniego dell'autorizzazione, il dottorando deve scegliere, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza, se continuare a frequentare il dottorato rinunciando all'attività lavorativa oppure rinunciare al dottorato per proseguire quest'ultima.

7. La borsa eventualmente erogata cesserà a decorrere dalla data di espressa rinuncia o di decadenza. L'inizio dell'attività non autorizzata prima della notifica della valutazione della predetta compatibilità comporterà l'avvio di un procedimento disciplinare per l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di Ateneo in materia, oltre a tutte le conseguenze previste dalla legge.

8. Qualora l'attività lavorativa sia in corso alla data di immatricolazione al corso di dottorato, l'interessato può continuare in detta attività fino a quando non gli sia comunicata l'autorizzazione ovvero il diniego a continuare nella stessa, secondo quanto sopra previsto.

9. abrogato

10. L'iscrizione a un Corso di dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altri corsi di dottorato. In conformità alla normativa vigente, l'iscrizione al Dottorato è invece compatibile con l'iscrizione ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Scuole di specializzazione non medica e Master. Se l'iscrizione al dottorato presso l'Università di Pisa è successiva all'iscrizione all'altro corso di studi, il Collegio dei docenti è tenuto a prendere atto della dichiarazione di doppia iscrizione e a indicare le modalità operative che rendano in concreto possibile la frequenza ai corsi per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso. Resta fermo agli artt. 18 e 25.

11. abrogato

12. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo e previo nulla osta del collegio dei docenti, attività di tutorato, didattica integrativa e/o didattica sussidiaria, comprensiva delle attività didattiche propedeutiche e di recupero. L'attività di didattica integrativa e/o sussidiaria/propedeutica/di recupero può essere svolta entro il limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Tali attività dovranno essere affidate tramite atto formale e potranno essere attestate a domanda dell'interessato. Le attività di tutorato, didattica integrativa e sussidiaria/propedeutiche/di recupero svolte a titolo oneroso, percependo gli assegni gravanti sul "Fondo giovani" a favore dei dottorandi dell'Università di Pisa, devono essere affidate previo espletamento di procedure selettive.

13. In conformità alla normativa vigente, gli iscritti ai corsi di dottorato non possono beneficiare di incarichi di docenza universitaria prima della consegna della tesi.

14. Non è necessario il provvedimento motivato di autorizzazione del Collegio dei docenti per i dipendenti delle imprese che svolgono dottorati industriali.

## Articolo 15

### Verifica delle attività formative

1. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno di corso, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le procedure stabilite dal regolamento interno del corso.

2. In caso di giudizio negativo nella verifica annuale, il collegio delibera con adeguata motivazione l'esclusione dal corso, comunicata all'interessato dal dirigente competente. L'esclusione dal corso, con conseguente interruzione dell'erogazione dell'eventuale borsa, ha effetto dall'inizio dell'anno di corso successivo a quello oggetto di valutazione negativa.

## Articolo 16 Sospensione del corso e proroghe

1. L'iscritto al corso di dottorato può ottenere d'ufficio, esibendo idonea documentazione, la sospensione del corso per:

- a) malattia;
- b) servizio civile;
- c) congedo di maternità di cui agli artt. 16 - 20 del D. Lgs. 151/2001, congedo di paternità ai sensi degli artt. 27-bis – 30 del D. Lgs. 151/2001 e i congedi parentali *ex art.* 8 della legge 81/2017;
- d) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

2. L'iscritto al corso di dottorato può ottenere, con delibera del Collegio dei docenti, esibendo idonea documentazione, la sospensione del corso per gravi motivi personali e familiari. *2.bis* La sospensione del corso non può essere inferiore a due mesi né complessivamente superiore al termine massimo di sei mesi (art. 8, c. 8, DM). Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

*2.ter* Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima (art. 12, c. 7, DM).

3. I dottorandi che usufruiscono di un periodo di sospensione hanno l'obbligo di recuperare l'intero periodo con conseguente slittamento dell'esame finale. In sede di verifica di passaggio d'anno, il collegio, nella valutazione dell'attività dottorale svolta, dovrà tener conto del periodo di sospensione che sarà recuperato con il prolungamento dell'ultimo anno.

4. Nel periodo di sospensione non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa pena la nullità. Al termine del periodo di sospensione la carriera è automaticamente riattivata ed è onere del dottorando riprendere contatti con il proprio supervisore o Coordinatore entro trenta giorni dalla riattivazione della carriera. In caso d'inerzia del dottorando, sentito il supervisore, il Collegio ne delibera l'esclusione dal corso.

5. Il dottorando, durante l'ultimo anno di corso, può richiedere, per una sola volta e per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dal presente regolamento, una proroga della durata massima di dodici mesi. La proroga può essere concessa dal collegio dei docenti senza ulteriori oneri finanziari<sup>31</sup>.

6. Sulla base di esigenze scientifiche e ai sensi dell'art. 8, comma 7, D.M.<sup>32</sup> il Collegio dei docenti, sentito il supervisore, può concedere ai dottorandi con borsa una proroga della durata del corso per un periodo non superiore a dodici mesi. I costi per la proroga sono a carico del dipartimento sede del dottorato o di terzi finanziatori, pubblici o privati.

7. I periodi di proroga, di cui ai precedenti commi 5 e 6, e di sospensione di cui al presente articolo non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatto salvo il congedo di maternità/paternità e gli altri casi specifici previsti dalla legge<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> V. art. 8, comma 6, D.M. secondo cui "Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari".

<sup>32</sup> V. art. 8, comma 7, D.M. secondo cui "Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo."

<sup>33</sup> V. art. 8, comma 9, D.M. secondo cui "I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge".

Articolo 17  
Dottorandi di area medica e veterinaria

1. I dottorandi di area medica e veterinaria possono, a domanda, partecipare all'attività clinico-assistenziale presso strutture sanitarie pubbliche convenzionate, solo in quanto strettamente funzionale al progetto di ricerca e previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Tale partecipazione è disciplinata da specifico accordo stipulato tra l'Università di Pisa e le strutture sanitarie pubbliche.

Articolo 18  
Frequenza congiunta dei corsi di dottorato e di specializzazione medica

1. La frequenza congiunta di un corso di specializzazione medica e di un corso di dottorato deve rispettare le condizioni previste dall'art. 7, DM.
2. Il Consiglio della scuola di specializzazione medica e il Collegio dei docenti del dottorato, a seguito di richiesta di frequenza congiunta da parte del dottorando, verificano la compatibilità delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, anche tenuto conto della distanza tra le sedi.
3. Il dottorando, nella domanda di riduzione delle attività dottorali per frequenza congiunta, dichiara le attività svolte nel corso di specializzazione medica, attestate da delibera del Consiglio della scuola di specializzazione che dichiara altresì la compatibilità del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola.
4. Il Collegio dei docenti valuta la coerenza delle attività di ricerca dichiarate dal dottorando con il progetto dottorale e, in caso di esito positivo, accoglie la domanda, riducendo la durata del corso di dottorato che non può comunque essere inferiore a due anni.
5. La borsa di dottorato è incompatibile con gli emolumenti, comunque denominati, percepiti dal dottorando in relazione alle attività del corso di specializzazione <sup>34</sup>.

PARTE V  
Conseguimento titolo

Articolo 19  
Esame finale

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in "Ph.D.", è rilasciato dal Rettore al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 8, comma 10, D.M.<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> V, art. 7, comma 1, lett. b, D.M. "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, le Università disciplinano con regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni: [...] b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione".

<sup>35</sup> Art. 8, comma 10, D.M. prevede che "Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ricomma» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese."

2. Entro la fine dell'ultimo anno, il dottorando deve presentare domanda agli uffici per sostenere l'esame finale e deve altresì presentare la tesi al Collegio dei docenti del corso. I dottorandi, in sede di presentazione della domanda di esame finale, sono tenuti a compilare il questionario sulla valutazione dell'esperienza di studio e di ricerca e sulle aspettative professionali. Tale adempimento è elemento imprescindibile per la discussione della tesi.

3. Entro venti giorni dalla presentazione della tesi da parte del dottorando e previa acquisizione del parere del supervisore, obbligatorio e non vincolante, il Collegio delibera, con valutazione motivata, la trasmissione della tesi ai due valutatori contestualmente nominati, e provvede alla trasmissione agli stessi della tesi, unitamente alla relazione del dottorando sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni. Per coloro che non abbiano fruito di una proroga di cui all'art. 16, comma 7, superiore a dieci mesi, se la tesi presentata non risultasse idonea per l'invio ai valutatori, il Collegio può rimandare tale valutazione concedendo del tempo aggiuntivo, massimo di due mesi dalla delibera stessa. I valutatori, in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, devono essere almeno due, non devono appartenere all'Università di Pisa né far parte del Collegio di dottorato. Almeno uno dei valutatori deve essere un docente universitario.

4. Ciascun valutatore deve esprimere un giudizio analitico scritto sulla tesi entro trenta giorni ai sensi dell'art. 8, c. 11, D.M. dal ricevimento della stessa; superato tale periodo, in assenza di specifiche comunicazioni, il Valutatore decade e il Collegio dovrà individuarne un altro. I valutatori propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo massimo, non superiore a sei mesi, per le necessarie integrazioni e correzioni. Se i periodi di rinvio proposti dai valutatori sono diversi, al dottorando sarà concesso il rinvio più lungo. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

5. Il Collegio dei docenti deve fissare la data per la discussione della tesi di dottorato entro tre mesi dall'ammissione della stessa alla discussione da parte dei valutatori, ovvero decorso il periodo di rinvio per le necessarie integrazioni e correzioni. Solo nell'ultimo caso la tesi dovrà essere corredata da un nuovo parere scritto dei valutatori ai sensi della normativa vigente<sup>36</sup>.

6. La discussione del lavoro di tesi finale potrà avvenire anche in videoconferenza.

7. Al termine della discussione svolta davanti a una Commissione costituita ai sensi del successivo art. 20, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta; è esclusa l'ammissione ad una seconda discussione. La tesi può essere giudicata: sufficiente, buona, ottima; in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico è prevista l'attribuzione della lode con voto unanime della Commissione.

8. La versione definitiva della tesi deve essere presentata dal dottorando in formato elettronico, almeno tre giorni prima della discussione, avendo cura di fornirla in tempi utili ai membri della Commissione; entro tale data il dottorando dovrà altresì presentare agli uffici il frontespizio debitamente firmato rilasciato dalla banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche. Gli uffici competenti provvedono a porre in essere, nei tempi previsti dalla normativa vigente, gli adempimenti necessari per la conservazione della tesi presso la banca dati ministeriale e le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia, nonché negli altri casi previsti dal regolamento per le tesi elettroniche.

9. Dopo la conclusione dell'ultimo anno e fino alla discussione della tesi il dottorando:

---

<sup>36</sup> V. *supra* nota 30.

- cessa di avere diritto alla borsa di studio di dottorato;
- può fruire dell'eventuale residuo del proprio budget ex art. 12-*bis*, comma 4;
- ha diritto di accedere allo spazio per lavorare e alle strutture;
- ha diritto al trattamento di missione;
- ha diritto alla copertura assicurativa e alla mensa;
- non è soggetto al regime di incompatibilità previsto per le borse di studio e per le attività lavorative;
- non può richiedere la sospensione del corso;
- mantiene l'elettorato attivo;
- è escluso dall'elettorato passivo;
- può partecipare alla ripartizione dei corrispettivi relativi ai contratti delle prestazioni conto terzi.

10. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, unitamente al diploma a firma del Rettore, un documento, sottoscritto dal Coordinatore del corso, attestante le attività formative svolte durante il dottorato (art. 8, c. 13, DM), comprensivo dell'eventuale certificazione di dottorato europeo/internazionale di cui al successivo art. 26.

11. Il dottorando è dichiarato decaduto, con delibera del Collegio dei docenti, quando, senza manifestare alcuna giustificazione, non presenti la tesi nei tempi sopra indicati. Salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, in presenza di documentati motivi, il Collegio potrà valutare il differimento della presentazione della tesi. L'ulteriore termine concesso non potrà comunque eccedere i 18 mesi complessivi previsti all'art. 8, co. 9 del D.M.<sup>37</sup>. Decade altresì quando non sostenga, senza manifestare alcuna giustificazione, l'esame finale nella data prevista per la discussione. La decadenza è notificata al dottorando dal dirigente competente.

12. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo anche in deroga alle norme del presente Regolamento.

## Articolo 20

### Commissione dell'esame finale

1. La Commissione è composta da almeno tre e non più di sei membri, scelti nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, tra i professori e ricercatori di università italiane e straniere o tra appartenenti a enti di ricerca qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Corso di dottorato specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi. La commissione deve essere composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica e per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso. Inoltre, in caso di dottorato accreditato in forma associata, non più di un terzo della commissione può essere formato da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato di cui all'art. 3, comma 2, D.M.<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Cfr. Art. 8, comma 9 secondo cui "I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge."

<sup>38</sup> È quanto pure previsto all'art. 8, comma 4, D.M. "La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata con le modalità stabilite nel regolamento del dottorato, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode".

2. Se deliberato dal collegio docenti, ai lavori della commissione possono partecipare, senza diritto di voto, non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere o di particolare competenza documentata sull'argomento della tesi.

*2.bis* La commissione è nominata con provvedimento del direttore di dipartimento sede amministrativa, su proposta del Collegio dei docenti.

## PARTE VI

### Accordi e internazionalizzazione

#### Articolo 21

Disciplina applicabile  
abrogato

#### Articolo 22

Convenzioni e consorzi  
abrogato

#### Articolo 23

Corsi di dottorato industriale e apprendistato per il dottorato di ricerca  
abrogato

#### Articolo 24

Dottorati di interesse nazionale  
abrogato

#### Articolo 25

Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, sotto la supervisione congiunta di un minimo di due docenti, almeno uno per ciascun ateneo. Il dottorando deve essere già regolarmente iscritto a un dottorato di ricerca in uno dei due atenei convenzionati in base alla relativa normativa vigente. Il dottorando proveniente da un'università straniera deve essere comunque in possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso al dottorato, previamente verificati dal Collegio dei docenti del corso.

2. Il dottorando non può entrare in co-tutela nell'ultimo anno di corso.

3. Per effettuare un dottorato in co-tutela è necessaria una convenzione, sottoscritta dai due atenei partner e, per accettazione, dal dottorando, che si riferisca a un singolo dottorando e precisi le condizioni concordate tra i due atenei per lo svolgimento delle attività di tesi e il rilascio del titolo. La convenzione deve essere redatta seguendo lo schema-tipo approvato dagli organi accademici. Sono ammesse modifiche non sostanziali rispetto allo schema-tipo. La convenzione con contenuto sostanzialmente difforme dallo schema tipo deve essere approvata dagli organi accademici previo parere favorevole del Collegio dei docenti. La convenzione entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione.

4. Il Collegio dei docenti del dottorato deve approvare l'attivazione della co-tutela, specificando il nominativo del dottorando, l'istituzione partner coinvolta, i due supervisor. In caso di dottorando in entrata con titolo di studio straniero, il Collegio dei docenti deve deliberare, ai fini dell'ammissione, l'equivalenza del titolo ad un diploma di laurea magistrale italiano.
5. Il dottorando deve iscriversi ogni anno presso entrambe le istituzioni ma è tenuto al pagamento della contribuzione universitaria a favore della sede amministrativa in cui si è immatricolato, salvo diversa indicazione in convenzione.
6. Il dottorando deve svolgere le attività formative e di ricerca nelle due istituzioni.
7. Il Collegio dei docenti dell'Università di Pisa deve valutare annualmente, ai fini dell'ammissione all'anno successivo, l'attività svolta dai dottorandi sia in ingresso sia in uscita.
8. L'ammissione all'esame finale dei dottorandi, sia in ingresso sia in uscita, deve avvenire secondo le norme indicate all'art. 19. L'esame finale deve svolgersi in un'unica sessione, in presenza di una Commissione formata sulla base di quanto indicato nella convenzione e approvata da entrambi gli atenei su proposta dei collegi dei docenti interessati in conformità con i rispettivi regolamenti. La data di esame finale sarà concordemente fissata dai due atenei e possibilmente in conformità con il presente Regolamento. Se nell'ateneo partner il dottorato ha una durata superiore a tre anni o dopo i tre anni è concesso un periodo di preparazione della tesi superiore a quello previsto nel presente Regolamento, il periodo eccedente la durata del dottorato dell'Università di Pisa non comporterà il rinnovo dell'iscrizione al corso ma sarà considerato come periodo dedicato al lavoro di tesi.
9. In presenza di motivate esigenze rappresentate dal supervisore, il Collegio può deliberare l'anticipo della discussione per un periodo massimo di quattro mesi rispetto alla conclusione del corso dell'Università di Pisa.
10. Al dottorando in co-tutela verrà rilasciato da entrambe le istituzioni un titolo di Ph.D. riconosciuto dai paesi interessati e nel diploma, congiunto o doppio, deve essere fatta menzione della co-tutela. Le modalità di rilascio del titolo sono stabilite nella convenzione.

#### Articolo 26

#### Doctor Europaeus

1. Può essere rilasciata la certificazione di *Doctor Europaeus* qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  - a) la discussione della tesi finale deve essere effettuata previa presentazione di due giudizi positivi (controrelazioni) concernenti la tesi stessa da parte di due professori provenienti da due università di due paesi dell'Unione Europea diversi da quello in cui viene discussa la tesi e in cui ha sede il corso;
  - b) almeno un membro della Commissione d'esame deve appartenere a un'istituzione di un paese dell'Unione Europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi e in cui ha sede il corso;
  - c) parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, anch'essa diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa o in cui ha sede il corso;
  - d) parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese dell'Unione diversa da quello del dottorando.
2. La certificazione viene rilasciata dal Collegio dei docenti, come parte dell'attestazione delle attività formative di cui all'art. 19, comma 10.

PARTE VII  
Applicazione

Articolo 27  
Norme transitorie e finali

1. Le modifiche di adeguamento del presente regolamento al DM entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione all'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo. Il testo del regolamento modificato è inoltre pubblicato sul sito web dell'Ateneo, nella pagina dedicata ai regolamenti.
2. Le modifiche di cui al primo comma si applicano ai corsi di dottorato dell'Università di Pisa, e agli studenti agli stessi iscritti, dall'a.a. 2025/2026.
3. abrogato
4. I regolamenti interni dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università di Pisa devono conformarsi alle modifiche del presente regolamento in adeguamento al DM. Nelle more della revisione, le prescrizioni incompatibili sono sostituite dalle disposizioni del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, anche con riguardo alla disciplina transitoria contenuta nel presente articolo.

PARTE VIII  
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza Covid-19  
abrogato

Articolo 28  
Divieto temporaneo dell'obbligatorietà dello svolgimento di periodi di studio e ricerca all'estero  
abrogato